

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 6

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 febbraio 1990

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

REGIONI

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 giugno 1989, n. 11.

**Regolamento di esecuzione della legge provin-
ciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme
in materia di pubblici esercizi.**

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**Provincia di Bolzano****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 giugno 1989, n. 11.****Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi.***(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 33 del 25 luglio 1989)***IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3283 del 5 giugno 1989;

Decreta:

È emanato nel testo allegato, che fa parte integrante del presente decreto, il «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 giugno 1989

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1989
Registro n. 12 foglio n. 22*

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi

CAPO I

Generalità

Articolo 1

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento per "legge" si intende la legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58; per "registro" il registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi; per "preposto" il gestore dell'esercizio nominato ai sensi dell'art. 13 della legge; per "camera di commercio" la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano; per "familiari" il coniuge, i parenti fino al terzo grado e gli affini entro il secondo grado; per rimesse di autoveicoli o vetture gli esercizi di custodia di autoveicoli o vetture di terzi.

2. Per le aree non pubbliche e per le associazioni locali di cui all'art. 1, comma tre, della legge si intendono, rispettivamente, le aree l'accesso alle quali è riservato a soggetti predeterminati e le associazioni che esauriscono la loro attività nell'ambito comunale di riferimento.

CAPO II

Idoneità dei locali

Articolo 2

Esercizi di somministrazione e ricettivi

1. Salvo quanto previsto per i campeggi, le piscine natatorie e le rimesse per autoveicoli e vetture, hanno i requisiti di cui all'art. 30, comma due, della legge,

A) gli esercizi di somministrazione di pasti o bevande e gli esercizi ricettivi fino a venticinque posti-letto, quando:

a) sono osservate le vigenti norme e standards in materia di igiene e sanità e le eventuali condizioni particolari prescritte dal sindaco;

B) gli esercizi ricettivi con più di venticinque posti-letto, quando, in aggiunta al precedente punto:

- b) le aree a rischio speciale facenti parte del volume edilizio destinato ad attività ricettiva, quali centrali termiche o rimesse per autoveicoli o vetture, rispondono alle specifiche normative antincendio di cui all'allegato A al presente regolamento;
- c) le cucine ed i relativi impianti a servizio delle attività ricettive risultano integralmente conformi alle disposizioni antincendio di cui all'allegato predetto;
- d) è installato un sistema d'allarme per segnalare la minaccia d'incendio, udibile nei vari locali dove c'è presenza di persone, allo scopo di rendere tempestivamente possibili le operazioni di esodo. Il sistema di allarme deve funzionare con energia elettrica ed essere provvisto di rete autonoma da quella utilizzata per i servizi vari nell'ambito del volume edilizio destinato ad attività ricettiva. Per esercizi che hanno non più di dieci camere, il sistema d'allarme può essere anche di tipo manuale, purché atto a segnalare la situazione d'emergenza in tutta l'area occupata dalle camere;
- e) è installato altresì un idoneo sistema di illuminazione di sicurezza appositamente previsto per entrare automaticamente in funzione in caso di interruzione o sospensione dell'energia elettrica normale a servizio dell'attività ricettiva, e sono previsti, su prescrizione del sindaco, idonei mezzi antincendio;
- f) nelle camere non vengano installati o impiegati fornelli di qualsiasi tipo per riscaldamento di vivande, stufe a gas o stufe elettriche con resistenza in vista, stufe a cherosene, a carbone o simili per riscaldamento, e non vengano tenuti depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali interrati facenti parte del volume edilizio destinato ad attività ricettiva;
- g) nei locali dell'esercizio ricettivo la limitazione del carico d'incendio non risulta superiore a 50 kg/mq. Il carico d'incendio include i materiali combustibili facenti parte degli arredi, delle attrezzature in dotazione, della composizione di pareti, solai eccetera e ogni altro componente presente che abbia i requisiti per partecipare alla combustione. Qualora tale condizione non potesse essere soddisfatta, in tutti i locali ove fosse superato il carico d'incendio di 50 kg/mq di legna standard, deve essere installato un idoneo impianto di rilevazione d'incendio, in grado di avvertire subito il personale di servizio;

h) sono tenuti in evidenza, in portineria o nel luogo che risulta presidiato, le indicazioni dei provvedimenti appropriati da adottare in caso d'incendio da parte del personale di servizio;

i) in ogni camera utilizzata dalla clientela sono esposte le istruzioni sul comportamento che, in caso d'incendio, deve tenere la clientela alloggiata stessa.

2. La rispondenza alle prescrizioni tecniche di cui alle lett. b), c), d), e), f), g), h) e i) non è richiesta per gli esercizi ricettivi con più di venticinque posti-letto ubicati in edifici pregevoli per arte e storia, i quali devono rispondere alle norme di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564. La pregevolezza predetta deve essere attestata dal competente ufficio provinciale.

3. Fino a quando non sarà emanato l'allegato A al presente regolamento, devono essere osservate le specifiche normative antincendio emanate dal ministero dell'interno.

Articolo 3

Campeggi

1. Il suolo dei campeggi deve essere sistemato e regolarizzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e da consentire una agevole percorribilità dei veicoli.

2. Gli accessi ai campeggi devono essere tenuti sotto costante controllo. La recinzione deve coprire, ad eccezione delle parti perimetrali dotate di una demarcazione naturale non facilmente superabile, l'intero perimetro del campeggio.

3. I servizi idrosanitari devono essere installati in stabili dotati di un ingresso indipendente per ogni sesso, idoneamente areati ed illuminati, e, di regola, distribuiti in modo da evitare che i campeggiatori debbano percorrere una distanza superiore a m. 150 ovvero a m. 100 nei campeggi ad apertura invernale, i quali devono essere dotati altresì di impianti di riscaldamento e di un locale di essiccazione per i vestiti e le scarpe.

4. L'erogazione di acqua minima giornaliera che i campeggi devono garantire è di lt. 130 per persona, di cui almeno 80 potabili. Qualora per utilizzi che non comportino pericolo alla salute degli utenti (lavaggio di autovetture e simili), si renda necessario l'impiego di acqua non potabile,

i relativi rubinetti devono recare, in modo ben visibile, una speciale indicazione grafica.

5. Le strade di viabilità interna principale e per i servizi idrosanitari devono essere dotate di illuminazione notturna. Gli impianti di illuminazione e quelli di distribuzione di elettricità alle piazzuole devono essere installati secondo le vigenti normative di sicurezza.

6. I campeggi devono essere dotati di idonei dispositivi e mezzi antincendio e di telefono, nonché di una cassetta di pronto soccorso predisposto secondo le prescrizioni del sindaco, sentito il rappresentante dell'unità sanitaria locale.

7. Le acque nere reflue devono essere smaltite tramite allacciamento alla fognatura dinamica pubblica o tramite sistemi di fognatura statica a perfetta tenuta, atti ad impedire lo spandimento dei liquami nel sottosuolo.

8. Gli scarichi autonomi dei campers e delle roulotte devono essere immessi nelle tubazioni coperte di raccolta o, in difetto, in appositi recipienti che vanno svuotati negli scarichi generali di cui al comma sette.

9. I rifiuti solidi devono essere raccolti in contenitori a chiusura completa opportunamente sistemati sul terreno. I conduttori assicurano lo svuotamento almeno periodico dei contenitori ed il relativo asporto dei rifiuti ad opera del servizio pubblico di nettezza urbana, ovvero, qualora il campeggio sorgesse in località non servita da detto servizio, il relativo inoltro degli stessi nei luoghi di raccolta autorizzati.

Articolo 4

Piscine natatorie

1. Le pareti ed i fondi delle piscine aperte al pubblico devono essere rivestiti di materiale antisdrucchiolevole di colore chiaro. Le pareti devono essere perpendicolari, e, alle testate dei lati corti, per una profondità di almeno m. 0,80, perfettamente piani al fine di assicurare una regolare virata. Le piscine devono essere altresì circondate, da ogni lato, da una banchina rivestita di materiale antisdrucchiolevole di larghezza non inferiore a m. 1,50.

2. L'accesso alla piscina deve avvenire unicamente attraverso un passaggio obbligato munito di docce o zampilli che garantiscano le perfette pulizie del bagnante.

3. Il sistema di depurazione e di rinnovo dell'acqua deve essere tale da scongiurare ogni pericolo per la salute dei bagnanti.

4. La capacità di pubblico delle piscine è calcolata in relazione o al volume dell'acqua, nella misura di mc. 3 per ogni bagnante, o alla superficie dello specchio dell'acqua, nella misura di mq. 2 per ogni bagnante. La superficie del solarium deve essere non minore del doppio di quella dello specchio d'acqua.

5. Gli impianti igienici ad uso del pubblico devono comprendere un congruo numero di docce e di gabinetti.

6. Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da un numero sufficiente di bagnini di salvataggio muniti di abilitazione al soccorso di bagnanti pericolanti.

7. Nelle zone riservate agli impianti per i tuffi, la profondità dell'acqua deve essere non inferiore rispettivamente a m. 3,50 per i trampolini (altezza dal pelo dell'acqua da m. 1 a m. 3) e a m. 5 per le piattaforme (altezza dal pelo dell'acqua da m. 5 a m. 10) con la larghezza delle fosse sottostanti di almeno m. 8 e, nel caso delle piattaforme, la lunghezza di almeno m. 18, alla fine delle quali va predisposto uno scivolo. I trampolini e le piattaforme devono essere rivestiti di una stuoia di fibre di cocco o materiale equivalente. Le piattaforme devono essere rigide e misurare non meno di m. 5 di lunghezza e m. 2 di larghezza con recinzione sui tre lati; la scaletta di accesso deve essere inclinata e interrotta da un ripiano in corrispondenza della piattaforma da m. 5.

8. Le prescrizioni di cui ai commi tre e sette si applicano anche alle piscine annesse ad esercizi ricettivi alberghieri ed extralberghieri e riservate esclusivamente alla clientela ivi alloggiata.

Articolo 5

Rimesse di autoveicoli

1. Le rimesse di autoveicoli o vetture devono rispondere alle specifiche normative di sicurezza di cui all'allegato B al presente regolamento.

2. Nelle rimesse di custodia chiuse e in quelle all'aperto la superficie media d'ingombro per ciascun autoveicolo non può essere inferiore a mq. dodici, e la ricettività complessiva deve essere annotata sulla licenza di esercizio.

3. Fino a quando non sarà emanato il predetto allegato B si applicano, in quanto compatibili con il presente regolamento, le disposizioni di cui al decreto ministeriale 1º febbraio 1986, recante norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili.

Articolo 6

Idoneità - attestazione

1. La rispondenza degli esercizi pubblici alle prescrizioni tecniche di cui agli articoli 2, 3 e 5 è attestata dal sindaco, sentiti:

a) il rappresentante dell'unità sanitaria locale componente della commissione edilizia comunale ed il comandante del corpo dei vigili del fuoco competente per territorio componente della commissione predetta quando si tratti di esercizi di modesta dimensione;

b) il rappresentante dell'unità sanitaria locale predetto e un professionista iscritto nell'apposito elenco del ministero dell'interno relativo agli abilitati al rilascio delle certificazioni di prevenzione incendi in tutti gli altri casi.

2. L'attestazione di cui al comma uno tiene luogo delle autorizzazioni sanitarie e del certificato prevenzione incendi e deve essere rinnovato ogni sei anni. L'avvenuto rinnovo va annotato sulla licenza di esercizio.

3. La rispondenza delle piscine pubbliche alle prescrizioni igienico-sanitarie di cui all'articolo 4 e le condizioni di solidità e di sicurezza delle stesse e delle relative strutture accessorie sono attestate dal sindaco, sentiti il rappresentante dell'unità sanitaria locale di cui al comma uno ed il competente tecnico comunale.

4. L'inosservanza delle condizioni eventualmente prescritte dal sindaco o il mancato rinnovo dell'attestazione comporta il diniego della licenza o la sospensione dell'esercizio ai sensi dell'articolo 47 della legge.

5. Le spese per l'attestazione dell'idoneità delle strutture sono a carico del richiedente la licenza di esercizio.

CAPO III

Esercizi di somministrazione

Articolo 7

Criteri di classificazione

1. Gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande sono classificati in base ai criteri stabiliti negli allegati C e D al presente regolamento. Agli

esercizi di somministrazione che fanno parte integrante di un complesso ricettivo ed hanno caratteristiche omogenee rispetto ad esso, è attribuita la classifica corrispondente a quella dell'esercizio ricettivo.

Articolo 8

Ristoranti

1. I ristoranti sono esercizi aperti al pubblico per le sole fasce orarie localmente usuali, per la consumazione dei pasti, con salé arredate con gusto e in modo confortevole con tavoli separati, dotati di impianti di illuminazione, riscaldamento e rinnovazione dell'aria moderni e razionali, cucina diretta da uno chef coadiuvato dal personale necessario, carta da menù specializzata in un genere di cucina ovvero comprendente piatti di cucina nazionale, internazionale e locale, carta dei vini specializzata in prodotti di una stessa zona d'origine o comprendenti vini italiani, esteri e locali, e con personale di sala sufficiente per offrire comunque un decoroso servizio.

Articolo 9

Spacci interni

1. La licenza di esercizio per gli spacci interni è richiesta dal legale rappresentante dei circoli o delle associazioni. La conduzione può essere affidata a soggetto diverso dal legale rappresentante, purché associato o dipendente e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18 della legge, il cui nome deve risultare sulla licenza. A richiesta degli organi di vigilanza di cui all'articolo 46 della legge, deve essere esibito l'elenco aggiornato dei soci e dipendenti del circolo o della associazione.

2. La qualità di socio o dipendente, per l'accesso agli spacci interni, deve essere provata, a richiesta degli organi di vigilanza, mediante esibizione di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal circolo o dalla associazione, numerato e datato, contenente le generalità del titolare nonché la menzione del rapporto di appartenenza, associazione, dipendenza.

Articolo 10

Mensa aziendale

1. La licenza di esercizio per le mense aziendali è richiesta dal titolare dell'azienda (catering) o dal legale rappresentante dell'associazione o cooperativa appositamente costituita dal personale aziendale. La conduzione può essere affidata a soggetto diverso dal titolare della licenza, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18 della legge, il cui nome deve risultare sulla licenza.

CAPITOLO IV

Esercizi ricettivi

Articolo 11

Servizi accessori

1. Fra gli altri servizi accessori che, ai sensi dell'articolo 7, comma quattro, della legge possono essere prestati a favore della sola clientela alloggiata, è comunque compresa la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso cinematografico e francobolli.

Articolo 12

Classificazione

1. Gli esercizi ricettivi, alberghieri ed extralberghieri, e gli esercizi di somministrazione annessi agli stessi, sono classificati in base ai criteri e con i segni distintivi di cui all'allegato E al presente regolamento.

2. In caso di reiterati reclami nei confronti di un esercizio ricettivo per carenze nel servizio e nella pulizia o su proposta dell'assessorato provinciale al turismo, il sindaco può disporre, previa diffida e sentito il conduttore interessato, la riclassificazione dell'esercizio. Contro il provvedimento di riclassificazione è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 51, comma tre, della legge. Il ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento predetto.

Articolo 13

Alberghi e ostelli per la gioventù

1. Gli alberghi per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di giovani o

di gruppi di giovani condotte con finalità di lucro. Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di giovani o di gruppi di giovani e dei rispettivi accompagnatori condotti senza scopo di lucro da enti, associazioni o circoli.

Articolo 14

Comunicazione del listino prezzi e reclami

1. Il listino dei prezzi giornalieri comunicato all'assessorato al turismo ai sensi dell'articolo 43, comma tre, della legge, si riferisce ai servizi ordinari dell'esercizio.

Articolo 15

Registro degli alloggiati

1. Il registro di cui all'articolo 44, comma due, della legge, può essere tenuto anche in forma di schedario, con schede redatte secondo il modello di cui all'allegato F al presente regolamento. In tal caso il sindaco deve vidimare le schede. La registrazione degli alloggiati deve essere effettuata entro 2 ore dal momento dell'arrivo, e il registro stesso va conservato per un periodo di tempo pari a quello previsto dalla normativa fiscale.

2. La comunicazione di cui all'articolo 44, comma due, della legge deve essere effettuata entro ventiquattro ore dal momento dell'arrivo e di partenza di ogni cliente, salvo che l'esercizio sia situato in località isolata, nel qual caso la comunicazione deve pervenire all'autorità di pubblica sicurezza il più presto possibile. In caso di registro tenuto in forma di schedario, ai fini della comunicazione può essere utilizzata copia firmata della scheda giornaliera. Per la comunicazione della partenza possono essere utilizzati i moduli statistici.

3. In caso di comitive organizzate, la registrazione di cui al comma uno deve essere eseguita per il solo capocomitiva, se viene allegato un elenco recante il nome, la residenza, la nazionalità e la data di nascita dei componenti la comitiva, firmato dal capocomitiva medesimo.

4. Il cliente sfornito di idoneo documento di identificazione al momento dell'arrivo può essere alloggiato previa comunicazione ai competenti organi di polizia statale.

CAPO V

Licenze temporanee - salsicce al banco

Articolo 16

Licenze temporanee

1. Le licenze temporanee di cui all'articolo 9, comma due, della legge non sono sottoposte all'accertamento del fabbisogno né all'accertamento della qualificazione professionale dei richiedenti. Tali licenze sono rilasciate agli esercizi e alle manifestazioni di trattenimento o di svago e similari con autorizzazione temporanea, quando la dimensione degli esercizi e il tipo di trattenimento o svago offerto ne giustifichino la richiesta e l'attività di somministrazione, che va esercitata osservando l'orario dell'attività principale, rappresenti una valida integrazione della stessa.

2. Le licenze predette determinano, in funzione dei luoghi e delle strutture, anche provvisorie, le prescrizioni eventualmente necessarie alla salvaguardia della incolumità e della salute pubblica, garantendo, in particolare, l'eliminazione dei rifiuti ai sensi dell'art. 24.

Articolo 17

Salsicce al banco

1. Ai fini del rilascio della licenza di cui all'articolo 7, comma tre, della legge, alla somministrazione al pubblico e alla vendita per asporto di salsicce al banco sono assimilabili unicamente la somministrazione e vendita, in chiostrì fissi, di semplici piatti freddi o caldi di tipo fast food, esclusa ogni diversa attività di somministrazione e vendita avente a oggetto, in particolare, prodotti alimentari dolciari o ortofrutticoli e similari. La licenza predetta è incompatibile con la licenza per il commercio ambulante.

2. Le licenze di cui al comma precedente, non autorizzano alla somministrazione di bevande superalcoliche, e consentono la somministrazione di bevande unicamente in congiunzione a quella di pasti.

CAPO VI

Stabilimenti balneari

Articolo 18

Stabilimenti non soggetti a licenze

1. La licenza di cui all'articolo 7, comma cinque, della legge non è richiesta per l'esercizio di stabilimenti di bagni lacuali o fluviali e di piscine natatorie annessi ad esercizi ricettivi alberghieri od extralberghieri e riservati esclusivamente alla clientela ivi alloggiata, per i bagni e per le piscine non aperti al pubblico e per gli stabilimenti aventi esclusivamente scopo terapeutico. L'esercizio di questi ultimi è subordinato all'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 194 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 19

Bagni fluviali e lacuali

1. I commi cinque, sei e sette dell'articolo 4 si applicano anche agli stabilimenti di bagni lacuali e fluviali, sempreché siano aperti al pubblico.

Articolo 20

Orario di apertura

1. L'orario di apertura al pubblico degli stabilimenti di bagni lacuali e fluviali e delle piscine natatorie è annotato sulle licenze di esercizio.

CAPO VII

Esercizi di autorimesse

Articolo 21

Rimesse di autoveicoli o vetture

1. La licenza di cui all'articolo 7, comma cinque, della legge non è richiesta per l'esercizio di rimesse di autoveicoli o vetture annesse ad esercizi ricettivi alberghieri od extralberghieri e riser-

vate esclusivamente alla clientela ivi alloggiata e per l'esercizio di rimesse di autoveicoli o vetture senza fine di lucro.

Articolo 22

Orario di apertura

1. L'orario di apertura al pubblico degli esercizi di rimessa è annotato sulle singole licenze di esercizio.

Articolo 23

Esercizi di rimessa - conduzione

1. L'orario di apertura e la tabella delle tariffe praticate devono esser esposte in modo ben visibile nell'area di entrata dell'esercizio. All'arrivo degli autoveicoli o delle vetture deve essere rilasciato un apposito scontrino con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esercizio stesso e dell'ora di inizio della custodia.

CAPO VIII

Accampamenti e colonie per la gioventù

Articolo 24

Procedure per ottenere il nulla osta

1. Il sindaco rilascia il nulla osta di cui all'articolo 10 della legge, dopo aver accertato, avvalendosi all'uopo dei servizi o corpi di polizia municipali o dell'ufficiale sanitario, l'osservanza delle direttive per l'igiene nelle colonie climatoterapiche e negli accampamenti estivi emanate dalla giunta provinciale e delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi sette e nove, per quanto riguarda gli insediamenti temporanei fissi. Negli accampamenti estivi i liquami possono essere smaltiti anche mediante l'utilizzo di latrine da campo di materiale idoneo con fosse profonde almeno m. 1,50, quotidianamente disinfettate con calce idrata e completamente ricoperte con la terra dello scavo al termine del loro utilizzo.

2. Contro il diniego del nullaosta è ammesso ricorso al presidente della giunta provinciale ai sensi dell'articolo 51 della legge.

CAPO IX

Registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi

Articolo 25

Natura e formazione del registro

1. Il registro è pubblico e suddiviso nelle tre sezioni di cui all'articolo 21 della legge, ognuna delle quali è tenuta in forma di schedario, e indica le generalità e la data di iscrizione degli abilitati.

2. Di tutti gli iscritti è tenuto un elenco generale in ordine alfabetico, nel quale, accanto al nome, è specificato il tipo di abilitazione.

3. L'iscrizione attesta unicamente la qualificazione professionale e non è subordinata all'accertamento dei requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della legge, tranne nei casi di persone giuridiche o società, che, qualora intendano operare nell'ambito extraprovinciale, possono essere iscritti negli appositi allegati alle sezioni, se sono dati i requisiti predetti.

Articolo 26

Iscrizione al registro dei residenti all'estero

1. I residenti all'estero, cittadini italiani o meno, che intendano condurre un esercizio pubblico in provincia di Bolzano, debbono chiedere l'iscrizione al registro della camera di commercio di Bolzano. La domanda di iscrizione è presentata direttamente alla camera di commercio da parte dei residenti all'estero quando si tratti di cittadini italiani o di stati membri della comunità economica europea, e tramite i consolati italiani dei rispettivi paesi da parte di tutti gli altri richiedenti, ammenoché non siano già autorizzati a soggiornare in Italia.

2. Qualora i soggetti di cui al comma uno trasferiscano la loro residenza in Italia, debbono darne comunicazione alla camera di commercio nei modi di cui all'articolo 38.

Articolo 27

Obblighi scolastici

1. Il requisito inerente all'assolvimento degli obblighi scolastici di cui all'articolo 22 della legge

si intende posseduto, quando l'interessato abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media o dimostri che al compimento del quindicesimo anno di età aveva osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico.

2. I soggetti che abbiano frequentato scuole o istituti di istruzione di stati esteri sono considerati in possesso del requisito dell'assolvimento degli obblighi scolastici, qualora, in assenza di specifiche disposizioni in proposito, abbiano conseguito diplomi dopo un numero di anni di frequenza non inferiore a quello prescritto dalle norme italiane sulla scuola dell'obbligo o abbiano frequentato, fino al limite di età di cui al comma uno,

Articolo 28

Annotazioni nel registro del trasferimento di residenza

1. Gli iscritti nel registro che trasferiscono la propria residenza devono darne comunicazione alla camera di commercio, che provvede alla relativa annotazione.

2. A seguito della comunicazione circa la nuova iscrizione presso altra camera di commercio provvede alla corrispondente cancellazione annotando che questa avviene per trasferimento.

Articolo 29

Requisiti professionali - Corsi/titoli di studio

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, lett. a) della legge, il corso professionale deve avere per oggetto materie idonee al conseguimento della specifica qualificazione professionale, specificate nell'articolo 30 del presente regolamento.

2. Il superamento dei corsi professionali di cui al comma uno, ai fini dell'iscrizione nel registro, è valido solo per la specifica sezione di cui all'articolo 21 della legge cui si riferisce.

3. Il programma di svolgimento dei corsi predetti deve essere preventivamente portato a conoscenza della commissione di cui all'articolo 23 della legge, che può richiedere modifiche e integrazioni.

4. Il corso si conclude con lo scrutinio finale al quale si provvede sulla base di un colloquio con ogni candidato.

5. Il colloquio si svolge davanti ad una commissione alla quale partecipa uno degli esperti di cui alla lett. a) dell'articolo 23 della legge.

6. Sono validi, ai fini dell'iscrizione nel registro, anche:

- a) i diplomi universitari o rilasciati da istituti di istruzione secondaria di secondo grado, purché i corsi di studi relativi agli uni e agli altri comprendano materie incluse fra quelle di cui all'articolo 30 del presente decreto;
- b) gli attestati di superamento di corsi di studio o di formazione professionale attinenti all'attività somministrativa o ricettiva riconosciuti dalla provincia, dallo stato o da altra regione;
- c) diplomi diversi da quelli di cui alla precedente lett. a).

7. I diplomi di cui al comma sei, punto a), sono validi per ottenere l'iscrizione in qualsiasi sezione del registro; gli attestati e i diplomi di cui ai punti b) e c) sono validi per ottenere l'iscrizione per la sola sezione tipologica alla cui conoscenza l'insegnamento impartito è preordinato.

8. La validità dei corsi professionali seguiti all'estero da parte dei cittadini italiani e non italiani ai fini dell'iscrizione nel registro è accertata secondo le norme in vigore.

9. Per i cittadini degli altri stati membri della comunità economica europea la validità dei corsi è accertata dalle amministrazioni competenti in conformità alle direttive comunitarie.

Articolo 30

Requisiti professionali - Esami

1. L'esame di idoneità alla conduzione di pubblici esercizi di cui all'articolo 22, lett. b) della legge è sostenuto davanti alla commissione di cui all'articolo 23 della stessa legge, a seconda della sezione del registro cui si riferisce, verte sulle seguenti materie:

- a) per la sezione relativa agli esercizi ricettivi:
 1. legislazione sul turismo, con particolare riguardo alle norme sull'attività ricettiva; sanzioni amministrative;
 2. legislazione sulla somministrazione al pubblico di pasti e bevande (accesso all'attività; pubblicità dei prezzi, orari di attività); sanzioni amministrative;
 3. legislazione annonaria, igienico-sanitaria, sanzioni amministrative;

4. legislazione sociale;
5. legislazione fiscale;
6. merceologia, pasti e bevande;
7. contabilità aziendale;
8. amministrazione e tecniche di gestione: locazione e avviamento commerciale;
9. nozione del turismo locale (geografia, arte, gastronomia).

b) per la sezione relativa agli esercizi di somministrazione di pasti e bevande:

1. le materie di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente punto a), con particolare riguardo a quelle specifiche per la categoria tipologica.

c) per la sezione relativa agli esercizi di somministrazione di bevande:

1. le materie di cui al punto b) con la limitazione alla somministrazione di bevande.

2. L'esame si svolge in forma scritta, su questionari predisposti dalla commissione d'esame, ed in forma orale mediante colloquio. Chi non supera la prova scritta non è ammesso alla prova orale. La prova orale è pubblica. L'esito positivo dell'esame è attestato mediante l'iscrizione nel registro, la cui efficacia è subordinata al pagamento della tassa di concessione nel termine di novanta giorni dalla data di iscrizione. L'inosservanza di tale termine comporta la cancellazione dal registro. Qualora l'iscrizione nel registro non sia richiesta, l'esito dell'esame è attestato con apposito certificato e la tassa di concessione non è dovuta.

3. La domanda d'esame è presentata alla camera di commercio. Può essere ammesso all'esame chiunque abbia assolto l'obbligo scolastico e sia capace di agire ai sensi della legge. Tali requisiti sono accertati prima dell'ammissione all'esame. L'esito di tale accertamento è comunicato comunque entro novanta giorni dalla presentazione della domanda stessa.

Articolo 31

Requisiti professionali Esercizio di attività specifiche

1. La pratica professionale di cui all'articolo 22, lett. c), della legge è valida ai fini dell'iscrizione nel registro a condizione che l'interessato dimostri di aver operato, anche in esercizi ad at-

tività stagionale, per uno o più periodi, entro il quinquennio o il novennio, pari complessivamente al periodo specificato dalla legge, considerandosi, nel caso di attività stagionale, sette mesi come anno intero. Il computo dei periodi di attività svolte in forma part-time è rimesso alla prudente valutazione della commissione, avuto riguardo alla qualità e al contenuto delle attività stesse.

2. Il possesso del requisito di cui al comma uno è dimostrato, se trattasi di conduzione di esercizio pubblico in proprio, mediante certificazione dell'iscrizione nel relativo registro delle ditte; se trattasi di attività esercitata in qualità di dipendente, mediante idonea documentazione atta a dimostrare l'iscrizione sull'assicurazione obbligatoria; se trattasi di attività esercitata quale familiare coadiutore mediante l'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 6 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, modificato con legge 25 novembre 1971, n. 1088, o mediante attestazione del sindaco.

3. La pratica acquisita negli esercizi di somministrazione di pasti o bevande non è valida per l'iscrizione nella sezione del registro relativa all'attività ricettiva. Coloro che sono iscritti nella sezione per l'attività di somministrazione e intendano ottenere, mediante esame, l'iscrizione alla sezione relativa all'attività ricettiva, sostengono la prova con riferimento alle sole nozioni di carattere particolare. La prova è data in forma orale.

4. L'attività di amministrazione di società regolarmente costituita in uno dei tipi previsti dalle norme vigenti è valida ai fini dell'applicazione dell'art. 22, lett. c) della legge.

5. Colui che sia iscritto nel registro per il commercio e intende ottenere l'iscrizione, mediante esame, per una delle sezioni del registro di cui all'articolo 21 della legge, sostiene la prova con riferimento alle sole nozioni di carattere particolare attinenti ad ognuna di esse.

Articolo 32

Commissione per il registro

1. La commissione si riunisce secondo necessità.

2. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto può essere segreto, quanto ciò sia richiesto da almeno un terzo dei presenti.

3. L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri della commissione almeno cinque giorni prima di ciascuna riunione e può essere modificato a maggioranza dei presenti, non computando le astensioni.

4. Alle riunioni della commissione la presenza dei membri supplenti è consentita solo in mancanza di membri effettivi.

Articolo 33

Cancellazione dal registro

1. La cancellazione dal registro, oltre che nei casi di cui agli articoli 28 e 30, è disposta per morte degli iscritti o su loro richiesta.

2. Il registro è sottoposto a revisione generale ogni dieci anni.

Capo X

Commissione comunale per gli esercizi pubblici

Articolo 34

Commissione comunale per gli esercizi pubblici

1. Il delegato del sindaco a presiedere la commissione comunale di cui all'articolo 25 della legge deve essere nominato all'atto della costituzione o del rinnovo della commissione stessa.

2. La procedura di rinnovo della commissione va iniziata dal competente organo almeno tre mesi prima della data di scadenza.

3. L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri della commissione almeno cinque giorni prima di ciascuna riunione e può essere modificato a maggioranza dei presenti, non computando le astensioni. L'ordine del giorno è inviato altresì all'assessore comunale per i giovani o, in difetto,

al competente ufficio provinciale per il servizio giovani, quando vi siano iscritte questioni di cui all'articolo 1, comma quattro, della legge. La presenza di tale commissario è limitata all'argomento specifico.

Capo XI

Subingresso

Articolo 35

Subingresso

1. Per trasferimento dei diritti sull'uso dell'esercizio pubblico deve intendersi, rispettivamente, il trasferimento della conduzione ad altri che l'assumano in proprio e il trasferimento della proprietà dell'esercizio.

2. La prova del trasferimento dell'azienda è fornita mediante esibizione di copia del contratto registrato e, nel caso di subingresso per causa di morte, di copia autentica del certificato di eredità.

3. Accertato il trasferimento, il sindaco rilascia al subentrante la licenza richiesta o, nel caso questi intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, comma uno, della legge, l'autorizzazione provvisoria.

4. Colui che intende avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, comma uno, della legge, oltre ai requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della stessa, deve dimostrare l'iscrizione nella corrispondente sezione del registro o il possesso di titolo che consente l'immediata iscrizione nello stesso.

5. In caso di trasferimento temporaneo dell'esercizio, la licenza rilasciata al subentrante reca espressa menzione del suo carattere transitorio, in correlazione alla temporaneità del trasferimento predetto. Riacquisitato il possesso dell'esercizio, il cedente, purché abbia i requisiti prescritti, ha titolo al rilascio di una nuova licenza a quella previamente in titolarità, e all'avvalimento della facoltà di cui all'articolo 14, comma uno, della legge. Tale titolo si estingue ove il cedente non lo

utilizzi entro sei mesi dal riacquisto del possesso predetto.

6. La valutazione della ragionevolezza dei termini di cui all'articolo 14, comma due, della legge è rimessa alla prudentiale valutazione del sindaco.

7. Ai fini del rilascio della nuova licenza di esercizio a seguito della definizione del trasferimento a causa di morte è comunque richiesto il possesso di tutti i requisiti all'uopo previsti. Gli eredi continuatori dell'esercizio potranno avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14 comma uno, della legge.

Capo XII

Disposizioni procedurali

Articolo 36

Presentazione delle domande

1. Le domande per il rilascio delle licenze di esercizio di cui all'articolo 49 della legge devono essere corredate della planimetria dei locali in scala 1:100 o, in caso di nuova costruzione, del progetto, o, comunque, di tutti i dati necessari per una sufficiente valutazione dell'ubicazione prescelta.

2. Il sindaco emette provvedimento motivato di diniego della licenza:

- a) ove accerta la mancanza dei requisiti soggettivi prescritti dagli articoli 17, 18 e 20 della legge, o della documentazione di cui al comma uno;
- b) per esigenze di pubblica sicurezza;
- c) per insussistenza del fabbisogno, accertata ai sensi dell'articolo 25 della legge.

3. Fuori dei casi di cui al comma due, il sindaco invita il richiedente a presentare, entro il termine perentorio di sei mesi:

- a) un documento comprovante la disponibilità dell'immobile; in caso di locazione deve essere prodotto il correlativo contratto nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'immobile da parte del locatore;
- b) la designazione del preposto, ove il legale rappresentante di persona giuridica non abbia la necessaria qualificazione professionale o non conduca direttamente l'esercizio, e negli altri

casi in cui la nomina di proposto sia obbligatoria ai sensi della legge;

c) ogni altro documento eventualmente ritenuto necessario.

4. In caso di nuova costruzione dell'esercizio, il termine di cui al comma tre può essere prorogato fino al limite massimo stabilito nell'articolo 42, comma uno, della legge.

5. Fatto salvo il caso di motivi sopraggiunti di diniego, la licenza di esercizio è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma tre, previo accertamento della sua regolarità e dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, e previa pronuncia sulla classificazione.

6. Ove la documentazione prescritta non sia presentata entro i termini di cui ai commi tre e quattro la procedura di rilascio della licenza d'esercizio è dichiarata estinta con provvedimento del sindaco.

7. Resta comunque ferma la facoltà di presentare la domanda per il rilascio della licenza già corredata oltre che della planimetria di cui al comma uno, anche di tutti i documenti di cui al comma tre. In tal caso il sindaco rilascia la licenza o emette provvedimento motivato di diniego entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

8. Il termine di novanta giorni di cui all'articolo 50, comma tre, della legge, si intende rispettato con la comunicazione al richiedente del provvedimento di diniego o dell'invito di cui al comma tre. La licenza si intende negata qualora il sindaco non abbia emesso il provvedimento di diniego o l'invito di cui al comma tre entro il termine di novanta giorni. Essa si intende altresì negata qualora il sindaco non si sia pronunciato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma tre, o della domanda di licenza già corredata della documentazione medesima.

Articolo 37

Licenze stagionali

1. Il rilascio della licenza di esercizio per uno o più periodi all'anno è disciplinato dalle stesse norme previste per le licenze d'esercizio con corso annuale. I periodi di validità delle licenze di esercizio sono annotate sulle licenze medesime, anche mediante l'indicazione di festività civili o religiose ricorrenti.

Articolo 38

Deroghe all'orario di chiusura

1. Le deroghe aventi ad oggetto la posticipazione dell'orario di chiusura prevista all'articolo 40, comma due, della legge, possono essere adottate prescindendo dalla correlativa comunicazione al presidente della giunta provinciale qualora siano di carattere temporaneo.

Capo XIII

Disposizioni transitorie

Articolo 39

Iscrizione nel registro

1. La disposizione di cui all'articolo 58, comma tre, della legge si applica anche a coloro i quali, all'entrata in vigore della legge stessa, esercitavano attività ai sensi dell'articolo 13, comma due, della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, o che, all'entrata in vigore della legge stessa avevano la legittima aspettativa all'esercizio dell'attività ricettiva.

Articolo 40

Idoneità dei locali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1 lett. b), c), d), e), f), g), h) e i), del presente regolamento si applicano agli esercizi pubblici di nuova costruzione o in caso di modifiche agli esercizi esistenti che richiedano l'autorizzazione della commissione edilizia comunale e che comportino un aumento del rischio d'incendio.

2. Gli esercizi esistenti sono adeguati alle disposizioni predette entro sei anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ALLEGATO C

Classificazione degli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande ai sensi dell'articolo 34 della legge e dell'articolo 7 del regolamento;

A) Gli esercizi sono classificati nella prima categoria, quando presentano i seguenti requisiti:

a) sala con tavolini separati, arredata con particolare eleganza e signorilità anche nei dettagli

e con caratteristiche della massima confortevolezza in un complesso di notevole rilievo con altri ambienti;

b) impianto di illuminazione moderno e razionale; impianto di riscaldamento o di condizionamento dell'aria;

impianto telefonico urbano ed interurbano in cabina;

c) locali per i servizi generali proporzionati alle esigenze dei servizi offerti dall'esercizio, collocati in ambienti idonei sia igienicamente che funzionalmente;

impianti moderni e in perfetta efficienza;

impianto di areazione e depurazione dell'area nei locali adibiti alla preparazione delle vivande;

montavivande del caso che le sale siano ubicate in un piano diverso;

locali e servizi igienici adeguati alle caratteristiche dell'esercizio, destinati ad esclusivo uso del personale di servizio;

d) personale di servizio in un numero più che sufficiente in relazione a quello dei tavoli e comunque in armonia all'importanza dell'esercizio ed alle peculiari esigenze della clientela, fornito di elegante uniforme adatta agli ambienti nei quali si svolge il servizio;

personale di sala a conoscenza di almeno una delle principali lingue estere;

e) assortimento di liquori nazionali ed esteri di gran marca e di vini pregiati e di annata e che includa vini tipici sudtirolesi;

servizio di barman con piena conoscenza del ricettario delle bevande composte;

f) panini, gelati, paste e simili di ottima qualità, includenti le più importanti specialità locali;

g) servizio di guardaroba;

h) servizi igienici completi per gli ospiti, in numero adeguato alla capacità ricettiva dell'esercizio, separati e distinti per sesso, lussuosamente attrezzati ed arredati, dotati di acqua corrente calda e fredda e di moderni impianti

di ricambio automatico dell'aria. I predetti servizi devono essere rivestiti in materiale lavabile, dotati di vaso nonché di un locale destinato ad antigabinetto dotato di lavandino e di sistema di lavatura e di asciugatura in conformità alle disposizioni igienico-sanitarie.

B) Gli esercizi sono classificati nella seconda categoria, quando presentano i seguenti requisiti:

a) ubicazione dell'esercizio in località centrale o in zona che eserciti particolare richiamo sulla clientela, per speciali caratteristiche; sala con tavolini separati, arredata con gusto e signorilità e con caratteristiche della massima confortevolezza; corredi di prima qualità, adeguati agli ambienti ed uniformi;

b) impianto di illuminazione moderno e razionale; impianto di riscaldamento o di condizionamento dell'aria; impianto di rinnovazione automatica dell'aria; impianto telefonico urbano e interurbano;

c) locali per i servizi generali proporzionati alle esigenze dei servizi offerti dall'esercizio, collocati in ambienti idonei sia igienicamente che funzionalmente;

impianti moderni e in perfetta efficienza; impianti di areazione e depurazione dell'aria nei locali adibiti a spogliatoio, gabinetto, ecc. per l'esclusivo uso del personale di servizio;

d) personale di servizio in numero proporzionato all'importanza dell'azienda ed alle peculiari esigenze della clientela, fornito di uniforme adatta agli ambienti nei quali si svolge il servizio;

personale di sala a conoscenza di almeno una delle principali lingue estere;

e) assortimento di liquori nazionali ed esteri di gran marca e di vini pregiati, che includa vini tipici sudtirolesi;

servizio di barman con ottima conoscenza del ricettario delle bevande composte;

f) panini, gelati, paste e simili di ottima qualità, includenti le più importanti specialità locali;

g) servizio di guardaroba;

h) servizi igienici completi per gli ospiti, in numero adeguato alla capacità ricettiva dell'esercizio, separati e distinti per sesso, finemente attrezzati ed arredati, dotati di acqua corrente

calda e fredda ed impianto di ricambio automatico dell'aria. I predetti servizi devono essere rivestiti in materiale lavabile, dotati di vaso nonché di un locale destinato ad antigabinetto dotato di lavandino e di sistema di lavatura e di asciugatura in conformità alle disposizioni igienico-sanitarie.

C) Gli esercizi sono classificati nella terza categoria, quando presentano i seguenti requisiti:

- a) sala arredata in modo sufficientemente elegante e confortevole; attrezzatura e corredi adeguati alle caratteristiche del locale ed uniforme;
- b) impianto di illuminazione moderno e razionale; riscaldamento adeguato; impianto telefonico urbano e interurbano;
- c) locali per servizi sufficienti ed idonei sia igienicamente che funzionalmente per le esigenze dei servizi offerti dall'esercizio;
- d) personale adatto per l'espletazione di un decoroso servizio;
- e) assortimento sufficientemente variato di bevande e, eventualmente, panini, gelati, paste e simili, con prodotti anche preconfezionati;
- f) carta dei vini italiani ed esteri che includa vini sudtirolesi;
- g) servizi igienici piastrellati, decubrosi, con WC, convenientemente arieggiati e lavabi con acqua calda e fredda in numero adeguato alla capacità ricettiva ed ai servizi offerti dall'esercizio; i predetti servizi devono essere rivestiti in materiale lavabile, dotati di vaso, nonché di un locale destinato ad antigabinetto dotato di lavandino e di sistema di lavatura e di asciugatura in conformità alle disposizioni igienico-sanitarie.

D) Gli esercizi sono classificati nella quarta categoria, quando presentano i seguenti requisiti:

- a) locale idoneo e con arredamento e corredi di media qualità;
- b) impianto di illuminazione moderno; riscaldamento e telefono;

c) locali per i servizi sufficienti ed idonei igienicamente per le esigenze dei servizi offerti dall'esercizio;

d) personale bilingue sufficiente per espletare il servizio;

e) sufficienti disponibilità di prodotti per le consumazioni;

f) servizi igienici distinti per sesso, piastrellati, con WC, convenientemente arieggiati e lavabi con acqua corrente in numero adeguato, dotati di un locale destinato ad antigabinetto; i predetti servizi devono essere rivestiti con materiale lavabile. L'antigabinetto deve essere dotato di lavandino e di sistema di lavatura e di asciugatura in conformità alle disposizioni igienico-sanitarie.

E) Gli esercizi sono classificati nella quinta categoria, quando non presentano le caratteristiche indicate per le precedenti categorie, purché siano in grado di svolgere la loro attività nelle condizioni necessarie per una adeguata funzionalità, in locali idonei e sufficienti, provvisti di servizio igienico rivestito di materiale lavabile dotato di vaso nonché di un locale destinato ad antigabinetto dotato di lavandino e di sistema di lavatura ed asciugatura in conformità alle disposizioni igienico-sanitarie.

F) Per i bar analcolici si prescinde dal requisito relativo all'assortimento del vino e dei liquori.

G) Per le gelaterie il requisito relativo all'assortimento dei vini e dei liquori è sostituito con quello relativo all'assortimento delle specialità specifiche, particolarmente ampio e differenziato per le categorie di cui ai punti A, B, ampio e differenziato per la categoria di cui al punto C e sufficientemente ampio e differenziato per la categoria di cui al punto D. Tali specialità debbono essere preparate nei propri laboratori.

ALLEGATO D

Classificazione degli esercizi di somministrazione di pasti ai sensi dell'articolo 34 della legge e dell'articolo 7 del regolamento:

A) Gli esercizi sono classificati nella prima categoria, quando presentano i seguenti requisiti:

- a) complesso di notevole rilievo con sale, saloni ed altri ambienti. Sale con tavoli separati, arredate con particolare eleganza e signorilità anche nei dettagli, con caratteristiche della massima confortevolezza; disponibilità di carrelli per antipasti e vivande. Corredi (biancherie, stoviglie, cristalleria, argenteria, ecc.) di primissima qualità, adeguati agli ambienti ed uniformi;
- b) impianto di illuminazione moderno e razionale; impianto di riscaldamento o di condizionamento dell'aria; impianto per la rinnovazione automatica dell'aria; impianto telefonico urbano ed interurbano con cabina;
- c) cucina proporzionata alla capacità ricettiva dell'esercizio e collocata in ambiente idoneo sia igienicamente che funzionalmente, dotata di impianti moderni ed in perfetta efficienza, con sistema di aereazione e depurazione dell'aria e montavivande nel caso che le sale siano ubicate in un piano diverso; adeguati locali e servizi igienici destinati ad esclusivo uso del personale;
- d) personale di servizio in numero più che sufficiente, in relazione a quello dei tavoli e dei coperti e comunque in armonia all'importanza dell'esercizio ed alle peculiari esigenze della clientela, fornito di elegante uniforme adatta agli ambienti nei quali si svolge il servizio; personale di sala a conoscenza di una delle principali lingue estere, ed il direttore, i capi cameriere e i cantinieri a conoscenza di almeno due lingue estere; servizio di cucina diretto da uno chef, coadiuvato da cuochi capi-partite e da personale numericamente adeguato alla migliore efficienza del servizio stesso;
- e) menù comprendente piatti di cucina nazionale ed internazionale e che includa le specialità tipiche locali; carta dei vini comprendenti vini pregiati e di annata italiani ed esteri, e che includa vini tipici sudtirolesi;
- f) servizio di guardaroba;
- g) servizi igienici completi per gli ospiti, in numero adeguato alla capacità ricettiva dell'esercizio, separati e distinti per sesso, lussuosa-

mente attrezzati ed arredati, dotati di acqua corrente calda e fredda e di moderni impianti di ricambio automatico dell'aria. I predetti servizi devono essere rivestiti in materiale lavabile, dotati di vaso nonché di un locale destinato ad antigabinetto dotato di lavandino e di sistema di lavatura e di asciugatura in conformità alle disposizioni dell'autorità sanitaria.

B) Gli esercizi sono classificati nella seconda categoria, quando presentano i seguenti requisiti:

- a) sale e banchetti arredati con gusto e signorilità, con tavoli separati e con caratteristiche della massima confortevolezza. Disponibilità di carrelli per vivande ed antipasti. Corredi di prima qualità, adeguati agli ambienti ed uniformi;
- b) impianto di illuminazione moderno e razionale; impianto di riscaldamento o di condizionamento dell'aria; impianto per la rinnovazione automatica dell'aria; impianto telefonico urbano ed interurbano;
- c) cucina proporzionata alla capacità ricettiva dell'esercizio e collocata in ambiente idoneo sia igienicamente che funzionalmente, dotata di impianti moderni ed in perfetta efficienza, con sistema di aereazione e depurazione dell'aria e montavivande nel caso che le sale siano ubicate in un piano diverso; adeguati locali e servizi igienici per l'esclusivo uso del personale;
- d) personale di servizio in numero proporzionato all'importanza dell'esercizio ed alle peculiari esigenze della clientela, fornito di uniforme idonea; personale di sala a conoscenza di una delle principali lingue estere, ed il direttore, i capi cameriere a conoscenza di almeno due lingue estere; servizio di cucina diretto da uno chef, coadiuvato da cuochi capi-partite e dal personale subalterno necessario;
- e) menù comprendente piatti di cucina nazionale ed internazionale e che includa almeno qualche specialità tipica locale; carta dei vini comprendente vini pregiati, italiani ed esteri, e che includa vini tipici sudtirolesi;
- f) servizio di guardaroba;

g) servizi igienici completi per gli ospiti, in numero adeguato alla capacità ricettiva dell'esercizio, separati e distinti per sesso, finemente attrezzati ed arredati, dotati di acqua corrente calda e fredda ed impianto di ricambio automatico dell'aria. I predetti servizi devono essere rivestiti di materiale lavabile, dotati di vaso nonché di un locale destinato ad antigabinetto dotato di lavandino e di sistema di lavatura e di asciugatura in conformità alle disposizioni dell'autorità sanitaria.

C) Gli esercizi sono classificati nella terza categoria, quando presentano i seguenti requisiti:

- a) sala arredata in modo sufficientemente elegante e confortevole, con tavoli e corredi adeguati alle caratteristiche del locale;
- b) impianto di illuminazione moderno e razionale; impianto di riscaldamento; impianto telefonico urbano ed interurbano;
- c) cucina proporzionata alla capacità ricettiva dell'esercizio e collocata in ambiente idoneo sia igienicamente che funzionalmente; impianti di cucina moderni ed efficienti; disponibilità di apparecchiature per il sufficiente ricambio dell'aria; servizi separati per il personale;
- d) personale di sala adatto per l'esplicazione di un decoroso servizio, dotato di una uniforme adeguata; personale bilingue e, nelle località interessate da turismo estero, almeno in parte a conoscenza di una lingua estera;
- e) menù che includa una sufficiente varietà di piatti; carta dei vini italiani ed esteri, e che includa vini sudtirolesi;
- f) servizi igienici distinti per sesso, piastrellati, decorosi, bene arieggiati; lavabi con acqua corrente calda e fredda, in numero adeguato alla capacità dell'esercizio, in locali distinti per sesso destinati ad antigabinetto, con l'attrezzatura prevista dall'autorità sanitaria.

D) Gli esercizi sono classificati nella quarta categoria, quando presentano i seguenti requisiti:

- a) locale idoneo e con arredamento di media qualità dotato di telefono; attrezzatura e corredi ben tenuti e curati; illuminazione e riscaldamento;
- b) cucine collocate in locale idoneo con adeguati impianti ed attrezzature;
- c) personale bilingue sufficiente ad espletare il servizio;
- d) menù che includa una sufficiente varietà di piatti;
- e) servizi igienici distinti per sesso, piastrellati, decorosi e convenientemente arieggiati; lavabi con acqua corrente ed in numero adeguato, in locali destinati ad antigabinetto, con l'attrezzatura prevista dall'autorità sanitaria.

E) Nella quinta categoria sono classificati gli esercizi che non presentano le caratteristiche indicate per le precedenti categorie, purché siano in grado di svolgere la loro attività nelle condizioni necessarie per una adeguata funzionalità, in locali idonei e sufficienti, provvisti di servizio igienico rivestito di materiale lavabile dotato di vaso, nonché di un locale destinato ad antigabinetto dotato di lavandino e di sistema di lavatura ed asciugatura in conformità alle disposizioni igienico-sanitarie. Si deroga dai doppi servizi per i pubblici esercizi già esistenti all'entrata in vigore della legge.

F) Per le pasticcerie il requisito relativo all'assortimento dei pasti si intende sostituito con quello relativo all'assortimento dei prodotti specifici. Fermo restando, in relazione alle singole categorie di classificazione, i criteri di massima inerenti agli aspetti qualitativi e quantitativi dei prodotti previsti per gli altri esercizi, mentre si prescinde, ai fini della classificazione, dal requisito relativo alla somministrazione delle bevande alcoliche, anche quando siano appositamente autorizzate.

ALLEGATO E

Classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri ed extralberghieri ai sensi dell'art. 33 della legge e dell'articolo 12 del regolamento.

TABELLA A

La presente tabella indica i requisiti obbligatori e facoltativi con i relativi punti ed i punteggi minimi per la classificazione degli esercizi alberghieri, esclusi i residences.

A) Punteggi minimi

Per l'assegnazione ad un determinato livello di classificazione l'esercizio alberghiero deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore a quelli di seguito indicati al cui totale abbiano concorso tutti i requisiti obbligatori previsti per tale livello di classificazione.

Livello di classificazione	Punteggio minimo
- 5 stelle	255
- 4 stelle	190
- 3 stelle	130
- 2 stelle	75
1 stella	40

Per i garni i punteggi suindicati sono ridotti del 5%.

Gli esercizi contrassegnati con quattro stelle, su richiesta, possono assumere la denominazione aggiuntiva "super" quando il punteggio complessivo ottenuto superi di almeno il 25% il punteggio minimo previsto per tale livello e posseggano tutti i requisiti obbligatori previsti.

B) Requisiti obbligatori e complementari degli esercizi alberghieri con i relativi punti

Note

- (1) Obbligatorio per esercizi con 1 stella.
- (2) Obbligatorio per esercizi con 2 stelle.
- (3) Obbligatorio per esercizi con 3 stelle.
- (4) Obbligatorio per esercizi con 4 stelle.
- (5) Obbligatorio per esercizi con 5 stelle.

Quando le "voci" relative ai requisiti obbligatori sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligatoria per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra sottovoce di grado superiore.

- (6) Il locale bagno completo (voci 2.02 e 2.04) si intende dotato di lavabo, WC, vasca da bagno o doccia, specchio con presa corrente, acqua calda e fredda, asciugatoio da bagno, asciugamano e ri-

serva di carta igienica. Per gli immobili esistenti il locale bagno privato (voce 2.02) si intende completo anche se il lavabo si trova nella camera stessa.

- (7) Per gli immobili esistenti, l'obbligo degli ascensori e del montacarichi (voci 2.07 e 2.08) sussiste se tecnicamente e legittimamente realizzabile.
- (8) La "voce" non ha applicazione per i garni.

Requisiti	Punti attribuiti
-----------	------------------

1. PRESTAZIONE DI SERVIZI

Il numero delle persone occupate nell'esercizio deve essere in un rapporto adeguato al numero delle camere ed alle prestazioni dichiarate.

- | | |
|--|----|
| 1.01 Servizi di ricevimento e di portineria-informazioni | |
| 1.01.1 assicurati 16 ore giornaliere con almeno un dipendente per servizio (5) | 12 |
| 1.01.2 assicurati 16 ore giornaliere con almeno un dipendente (4) | 6 |
| 1.01.3 assicurati 12 ore giornaliere da un addetto (1) (2) (3) | 1 |
| 1.02 Servizio custodia valori in cassaforte dell'esercizio (3) (4) (5) | 1 |
| 1.03 Servizio di notte | |
| 1.03.1 portiere di notte (4) (5) | 10 |
| 1.03.2 addetto disponibile a chiamata (1) (2) (3) | |
| 1.04 Trasporto interno dei bagagli a cura del personale (3) (4) (5) | 3 |
| 1.05 Servizio di prima colazione | |
| 1.05.1 in sala apposita (5) | 5 |
| 1.05.2 in sale comuni destinate anche ad altri usi (2) (3) (4) | 2 |
| 1.05.3 per servizio reso anche nelle camere (4) (5) aggiungere punti | 3 |
| 1.06 Servizio bar nelle sale comuni | |
| 1.06.1 assicurato 16 ore giornaliere a cura del personale addetto (4) (5) | 3 |
| 1.06.2 assicurato 12 ore giornaliere | 2 |
| 1.07 Servizio di bar nelle camere | |
| 1.07.1 100% delle camere con minibar o con servizio assicurato 16 ore giornaliere a cura del personale addetto (5) | 6 |
| 1.07.2 assicurato 12 ore giornaliere a cura del personale addetto | 4 |
| 1.08 Divise per tutto il personale esterno (3) (4) (5) | 3 |
| 1.09 Lingue correntemente parlate | |

Requisiti	Punti attribuiti
1.09.1 dal gestore o direttore:	
4 lingue (5)	3
3 lingue (4)	2
2 lingue (2) (3)	1
1.09.2 dai capi servizio:	
5 o più lingue	4
4 lingue (5)	3
3 lingue (4)	2
2 lingue	1
1.10 Servizio di centralino telefonico	
1.10.1 assicurato da addetto per tutte le 24 ore (4) (5)	8
1.10.2 assicurato da addetto 14 ore giornaliere (3)	4
1.11 Cambio biancheria	
1.11.1 Lenzuola e federe:	
tutti i giorni (5)	8
almeno 3 volte alla settimana (4)	4
almeno 2 volte alla settimana (3)	2
almeno 1 volta alla settimana (1) (2)	1
1.11.2 asciugamani e asciugatoi:	
tutti i giorni (3) (4) (5)	6
3 volte alla settimana (2)	3
2 volte alla settimana (1)	1
1.11.3 tovagliolo di stoffa (8):	
ogni pasto (5)	4
tutti i giorni (4)	2
almeno 3 volte alla settimana	1
1.11.4 tovaglietta (8):	
ogni pasto (5)	4
tutti i giorni (3) (4)	2
1.12 Menù per gli ospiti alloggiati (8)	
1.12.1 scelta dalla lista delle vivande	6
1.12.2 scelta tra almeno due menù	3
1.13 accessori delle camere:	
necessario per cucito	
necessario per scrivere	
per ogni accessorio	1
1.14 Accessori dei locali-bagno privati (6)	
sali o schiuma da bagno (5)	
saponetta (4) (5)	
sacchetti igienici (3) (4) (5)	
cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5)	
sgabello	
accappatoio	
per ogni tipo di accessorio	1
1.15 Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti	
1.15.1 resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9	4
1.15.2 resa entro le 24 ore (5)	2
1.15.3 resa entro le 48 ore	1

Requisiti	Punti attribuiti
1.16 Pulizia calzature (4) (5)	
1.16.1 a cura del personale	4
1.16.2 macchine automatiche ad uso gratuito	2
1.17 Pulizia delle camere	
1.17.1 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (4) (5)	4
1.17.2 una volta al giorno (1) (2) (3)	1
2. DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	
La qualità delle dotazioni, degli impianti e delle attrezzature deve corrispondere agli standards usuali dei singoli livelli di classificazione.	
2.01 Acqua corrente calda e fredda in tutte le camere (1) (2) (3) (4) (5)	1
2.02 Numero dei locali-bagno privati, espresso in percentuale delle camere dell'esercizio (6) 100% (5), 95% (4), 90% (3), 70% (2) (Per gli esercizi di nuova apertura una percentuale del 90% è condizione per la classificazione. Per gli esercizi di affittacamere di cui alla legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, e successive modifiche, art. 13, I comma, si può prescindere da tale condizione.)	
2.02.1 almeno il 10%	2
per ogni 10% in più aggiungere punti per i locali-bagno non dotati di WC i punti sono attribuiti solo per metà per le camere con solo WC privato i punti sono attribuiti solo per un terzo	2
2.03 Dotazione ulteriore dei locali-bagno privati	
2.03.1 secondo lavabo in almeno il 50% dei locali-bagno	6
2.03.2 secondo lavabo in almeno 25% dei locali-bagno	3
2.03.3 bidet in tutti i locali-bagno	6
2.03.4 bidet in almeno 50% dei locali-bagno (5)	3
2.03.5 WC separato in almeno 50% dei locali-bagno	6
2.03.6 WC separato in almeno 25% dei locali-bagno	3
2.04 Almeno un locale bagno comune completo (6) o con gabinetto separato ogni dieci posti letto in camere senza locale-bagno privato (1) (2) (3) (4)	1
2.05 Riscaldamento	
2.05.1 in tutto l'esercizio (2) (3) (4) (5)	2
2.05.2 nei locali comuni (1)	1

Requisiti	Punti attribuiti
2.06 Aria condizionata	
2.06.1 in tutto l'esercizio	5
2.06.2 nei locali comuni	2
2.06.3 impianto di aereazioni e ventilazione nei locali comuni	1
2.07 Ascensore di servizio o montacarichi (5) (7)	3
2.08 Ascensore per i clienti (7)	
2.08.1 qualunque sia il numero dei piani (4) (5)	3
2.08.2 in esercizi con più di due piani (escluso il piano terreno) (3)	3
2.09 Sistemazione delle camere	
2.09.1 letto, 1 sedia per letto, illuminazione normale, tavolino, armadio e comodino, lampada o appliques da comodino (1) (2) (3) (4) (5)	1
2.09.2 terzo punto luce per leggere o scrivere (3) (4) (5)	1
2.09.3 scrittoio di almeno 50x60 cm	1
2.09.4 specchio con presa corrente (dotazione minima per camere senza bagno) (1) (2) (3) (4)	1
2.09.5 cestino rifiuti (dotazione minima per camere senza bagno) (1) (2) (3) (4)	1
2.09.6 sgabello per bagagli	1
2.09.7 porte doppie	1
2.10 Camere con balcone	
2.10.1 almeno il 75% delle camere	3
2.10.2 almeno il 50% delle camere	2
2.11 Poltrone nelle camere	
2.11.1 una per letto	3
2.11.2 una per camera (4) (5)	2
2.12 Appartamenti, vano soggiorno e camere da letto separati, almeno il 5% delle camere	2
2.13 Televisori	
2.13.1 in tutte le camere	5
2.13.2 in almeno il 50% delle camere (5)	3
2.13.3 attacco TV in tutte le camere, apparecchi su richiesta	1
2.13.4 ad uso comune (3) (4) (5) (Il televisore ad uso comune non è obbligatorio, qualora tutte le camere siano dotate di televisore.)	1
2.14 Radio o filodiffusione	
2.14.1 in tutte le camere	2
2.14.2 in almeno il 50% delle camere	1
2.15 Chiamata del personale (2) (3) (4) (5)	
2.15.1 chiamata telefonica diretta	4
2.15.2 chiamata attraverso centralino	2

Requisiti	Punti attribuiti
2.15.3 chiamata con campanello	1
2.16 Telefono nelle camere non abilitato alla chiamata esterna diretta	
2.16.1 in tutte le camere (3) (4) (5)	4
2.16.2 in almeno il 50% delle camere (Quando il telefono è abilitato alla chiamata esterna diretta il punteggio è raddoppiato.)	2
2.17 Cassette di sicurezza a muro	
2.17.1 in tutte le camere	4
2.17.2 in almeno il 50% delle camere	2
2.18 Linee telefoniche esterne	
2.18.1 una linea telefonica con apparecchio per uso comune (1) (2) (3) (4) (5)	1
2.18.2 numero delle linee in rapporto alle camere: almeno il 2% per ogni 2% in più aggiungere 2 punti fino ad un massimo di 8 punti	2
2.19 Telex o telefax (5)	4
2.20 Sale comuni	
2.20.1 una sala per uso comune (che può coincidere con la sala ristorante) (1)	1
2.20.2 di superficie complessiva (esclusa l'eventuale sala ristorante) non inferiore a mq. 1 per ognuno dei primi 50 posti-letto, mq. 0,5 per ognuno degli ulteriori posti-letto (2)	2
2.20.3 come 2.20.2, maggiorata del 10% (3)	3
2.20.4 come 2.20.2, maggiorata del 20% (4)	4
2.20.5 come 2.20.2, maggiorata del 30% (5)	5
2.20.6 come 2.20.2, maggiorata del 40%	6
2.20.7 come 2.20.2, maggiorata del 50%	8
2.20.8 come 2.20.2, maggiorata del 80%	10
2.20.9 come 2.20.2, maggiorata del 100% o più (sono esclusi dal computo gli appartamenti con proprio soggiorno)	12
2.21 Sala da pranzo apposita per gli ospiti alloggiati (8)	3
2.22 Ristorante separato (8)	3
2.23 Bar	
2.23.1 banco bar posto in locale separato (5)	8
2.23.2 esterno, ma accesso diretto dall'esercizio	4
2.23.3 banco bar posto in locale comune (3) (4)	4
2.24 Sale separate per lettura, congressi, giochi per adulti, ecc. (ognuna)	3
2.25 Sala TV separata (4) (5)	3

Requisiti	Punti attribuiti
(La sala TV separata non è obbligatoria qualora tutte le camere siano dotate di televisore.)	
2.26 Sala giochi per bambini, separata	
2.26.1 di superficie superiore a mq. 25	3
2.26.2 se con assistente, aggiungere punti	3
2.27 Impianti sportivi-ricreativi	
2.27.1 piscina coperta	10
2.27.2 piscina scoperta	5
2.27.3 Whirlpool	3
2.27.4 campo da tennis	5
2.27.5 sauna	3
2.27.6 altri impianti (attrezzature per gioco bambini, minigolf, bocce, fitnessroom, solarium ecc.) ognuno	2
2.28 Accessibilità per handicappati (accesso a livello stradale o facilitato, ascensore di cm 75x130 con porte automatiche, camere con porte di ingresso di almeno 75 cm di larghezza)	5
3. UBICAZIONE E ASPETTO	
3.01 Comunicazione e accessi	
3.01.1 ottimi	2
3.01.2 normali	1
3.02 Aspetto esterno (stato di manutenzione)	
3.02.1 ottimo	2
3.02.2 buono	1
3.03 Area di pertinenza dell'esercizio a disposizione della clientela (parchi e giardini)	
3.03.1 almeno 100 mq per camera	8
3.03.2 almeno 50 mq per camera	5
3.03.3 almeno 25 mq per camera	3
3.03.4 almeno 5 mq per camera	1
3.04 Posti macchina in garage presso l'esercizio o nelle immediate adiacenze, in percentuale del numero delle camere	
3.04.1 almeno il 10%	1
3.04.2 per ogni 10% in più fino ad un massimo di 10 punti	1
3.05 Posti di parcheggio presso l'esercizio o nelle immediate adiacenze, in percentuale del numero delle camere	
3.05.1 almeno il 20%	1
3.05.2 per ogni 20% in più fino ad un massimo di 5 punti	1
(Per le "voci" 3.04 e 3.05 possono essere conseguiti complessivamente non più di 10 punti.)	

Requisiti	Punti attribuiti
3.06 Qualità dell'arredamento, spaziosità, comodità e comfort delle camere	
3.06.1 signorile	4
3.06.2 di pregio	3
3.06.3 decoroso	2
3.06.4 semplice	1
3.07 Qualità dell'arredamento, comodità e comfort dei locali comuni	
3.07.1 signorile	4
3.07.2 di pregio	3
3.07.3 decoroso	2
3.07.4 semplice	1

TABELLA B

La presente tabella indica i requisiti obbligatori e facoltativi con i relativi punti ed i punteggi minimi per la classificazione degli esercizi residence.

A) Punteggi minimi

Per l'assegnazione ad un determinato livello di classificazione l'esercizio residence deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore a quelli di seguito indicati al cui totale abbiano concorso tutti i requisiti obbligatori previsti per tale livello di classificazione.

Livello di classificazione	Punteggio minimo
- 4 stelle	105
- 3 stelle	55
- 2 stelle	25

B) Requisiti obbligatori e complementari con i relativi punti

Note

(2) Obbligatorio per residences con 2 stelle.

(3) Obbligatorio per residences con 3 stelle.

(4) Obbligatorio per residences con 4 stelle.

Quando le "voci" relative ai requisiti obbligatori sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligatoria per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra sottovoce di grado superiore.

(5) Il locale bagno completo (voci 2.01) si intende dotato di lavabo, WC, vasca da bagno o doccia, specchio con presa corrente, acqua calda e fredda,

- asciugatoio da bagno, asciugamano e riserva di carta igienica.
- (6) La cucina o il cucinino devono essere dotati almeno delle seguenti attrezzature: mobilio cucina, fornello, lavello, frigorifero, portarifiuti.
- (7) Le camere da letto devono essere dotate almeno del seguente arredamento: letto, armadio, comodino e lampada o appliques da comodino, illuminazione normale.
- (8) Gli appartamenti devono essere dotati, almeno proporzionalmente rispetto al numero dei letti, di tavolo da pranzo, sedie, stoviglie da cucina, servizio da tavola, posate, nonché dell'usuale occorrente per la pulizia.
- (9) Per gli immobili esistenti, l'obbligo degli ascensori (voce 2.06) sussiste se tecnicamente e legittimamente realizzabile.

Requisiti	Punti attribuiti
-----------	------------------

1. PRESTAZIONE DI SERVIZI

Il numero delle persone occupate nell'esercizio deve essere in un rapporto adeguato al numero degli appartamenti ed alle prestazioni dichiarate.

- | | |
|---|----|
| 1.01 Servizi di ricevimento, di portineria-informazioni e di telefono | |
| 1.01.1 assicurati 16 ore giornaliere con almeno un dipendente (4) | 4 |
| 1.01.2 assicurati 12 ore giornaliere da un addetto (2) (3) | 1 |
| 1.02 Servizio custodia valori in cassaforte dell'esercizio (3) (4) (non richiesto qualora gli appartamenti siano dotati di cassette di sicurezza) | 1 |
| 1.03 Servizio di notte | 10 |
| 1.03.1 portiere di notte | 10 |
| 1.03.2 addetto disponibile a chiamata (2) (3) (4) | 1 |
| 1.04 Trasporto interno dei bagagli a cura del personale (4) | 3 |
| 1.05 Servizio di prima colazione | 2 |
| 1.05.1 nella sala comune | 2 |
| 1.05.2 per servizio reso anche negli appartamenti aggiungere punti | 2 |
| 1.06 Servizio bar | |
| 1.06.1 assicurato 16 ore giornaliere a cura del personale addetto | 3 |
| 1.06.2 assicurato 12 ore giornaliere | 2 |
| 1.07 Divise per tutto il personale esterno (4) | 3 |
| 1.08 Lingue correntemente parlate | |

Requisiti	Punti attribuiti
-----------	------------------

- | | |
|--|---|
| 1.08.1 dal gestore o direttore: | |
| 4 lingue | 3 |
| 3 lingue (4) | 2 |
| 2 lingue (3) | 1 |
| 1.08.2 dalle persone addette al ricevimento: | |
| 5 o più lingue | 4 |
| 4 lingue | 3 |
| 3 lingue (4) | 2 |
| 2 lingue (3) | 1 |
| 1.09 Cambio biancheria: | |
| 1.09.1 lenzuola e federe: | |
| tutti i giorni | 8 |
| almeno 2 volte alla settimana (4) | 4 |
| almeno 1 volta alla settimana (2) (3) | 1 |
| 1.09.2 asciugamani e asciugatoi: | |
| tutti i giorni (4) | 6 |
| ogni due giorni | 3 |
| 2 volte alla settimana (3) | 2 |
| 1 volta alla settimana (2) | 1 |
| 1.10 Accessori negli appartamenti: | |
| necessario per cucito | |
| necessario per scrivere | |
| per ogni accessorio | 1 |
| 1.11 Accessori dei locali-bagno (5) | |
| sali o schiuma da bagno (4) | |
| saponetta (4) | |
| sacchetti igienici (2) (3) (4) | |
| sgabello | |
| altro | |
| per ogni tipo di accessorio | 1 |
| 1.12 Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti | |
| 1.12.1 resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9 | 4 |
| 1.12.2 resa entro le 24 ore | 2 |
| 1.12.3 resa entro le 48 ore (4) | 1 |
| 1.13 Pulizia calzature tramite macchine automatiche ad uso gratuito (4) | 2 |
| 1.14 Pulizia negli appartamenti | |
| 1.14.1 1 volta al giorno, (4) | 8 |
| 1.14.2 3 volte alla settimana | 4 |
| 1.14.3 1 volta alla settimana (3) | 2 |
| 1.14.4 pulizia finale - in ogni caso almeno una volta ogni due settimane (2) | 1 |

2. DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

La qualità delle dotazioni, degli impianti e delle attrezzature deve corrispondere agli standard usuali dei singoli livelli di classificazione.

Requisiti	Punti attribuiti
2.01 Locale bagno in tutte le unità abitative (5) (2) (3) (4)	1
2.02 Dotazione ulteriore dei locali-bagno rispettivamente di impianti sanitari.	
2.02.1 secondo lavabo in almeno il 50% dei locali bagno	6
2.02.2 secondo lavabo in almeno 25% dei locali-bagno	3
2.02.3 bidet in tutti i locali-bagno	6
2.02.4 bidet in almeno 50% dei locali bagno (4)	3
2.02.5 W.C. separato in almeno 50% dei locali-bagno	6
2.02.6 W.C. separato in almeno 25% dei locali-bagno	3
2.03 Cucina (6)	
2.03.1 locale separato in tutte le unità abitative	10
2.03.2 locale separato in almeno il 50% delle unità abitative (4)	5
2.03.3 locale separato in almeno il 30% delle unità abitative	3
2.03.4 cucinino (2) (3)	1
2.04 Soggiorno	
2.04.1 tutte le unità abitative con locale soggiorno e camera da letto separati	10
2.04.2 almeno il 50% delle unità abitative con locale soggiorno e camera da letto separati (4)	5
2.05 Balcone	
2.05.1 almeno il 75% degli appartamenti	3
2.05.2 almeno il 50% degli appartamenti	2
2.06 Ascensore per i clienti (9)	
2.06.1 in esercizi con più di due piani (4)	3
2.06.2 in esercizi con più di due piani (escluso il piano terreno) (3)	3
2.07 Riscaldamento in tutto l'esercizio (2) (3) (4)	1
2.08 Televisori	
2.08.1 in tutte le unità abitative (4)	5
2.08.2 in almeno il 50% delle unità abitative	3
2.08.3 attacco TV in tutte le unità abitative, apparecchi su richiesta	1
2.08.4 ad uso comune nella sala comune (3)	1
2.09 Radio o filodiffusore	
2.09.1 in tutte le unità abitative	2

Requisiti	Punti attribuiti
2.09.2 in almeno il 50% delle unità abitative	1
2.10 Chiamata del personale (3) (4)	2
2.11 L'esercizio deve essere allacciato alla rete telefonica esterna. Possibilità di telefonare per l'ospite (2) (3) (4)	1
2.12 Telefono negli appartamenti, abilitato alla chiamata esterna diretta	
2.12.1 in tutti gli appartamenti (3) (4)	8
2.12.2 almeno nel 50% degli appartamenti	4
2.13 Telex o telefax	
2.14 Sale comuni	
2.14.1 una sala comune (3)	5
2.14.2 con un minimo di posti a sedere nella misura del 40% dei posti letto (4)	8
2.14.3 nella misura del 50% o più	10
2.15 Ristorante	3
2.16 Bar	
2.16.1 banco bar posto in locale separato	8
2.16.2 banco bar posto in locale comune (4)	4
2.17 Cassette di sicurezza a muro	
2.17.1 in tutti gli appartamenti	4
2.17.2 in almeno il 50% degli appartamenti (4)	2
2.18 Impianti sportivi-ricreativi	
2.18.1 piscina coperta	10
2.18.2 piscina scoperta	5
2.18.3 Whirlpool	3
2.18.4 campo da tennis	5
2.18.5 sauna	3
2.18.6 altri impianti (attrezzature per gioco bambini, minigolf, bocce, fitnessroom, solarium ecc.) ognuno	2
2.19 Sala giochi per bambini, separata	
2.19.1 di superficie superiore a mq 25	3
2.19.2 se con assistente, aggiungere punti	3
2.20 Accessibilità per handicappati (accesso a livello stradale o facilitato, ascensore di cm 75x130 con porte automatiche, camere con porte di ingresso di almeno 75 cm di larghezza)	5
3. UBICAZIONE E ASPETTO	
3.01 Comunicazione e accessi	
3.01.1 ottimi	2
3.01.2 normali	1

Requisiti	Punti attribuiti
3.02 Aspetto esterno (stato di manutenzione)	
3.02.1 ottimo	2
3.02.2 buono	1
3.03 Area di pertinenza dell'esercizio a disposizione della clientela (parchi e giardini)	
3.03.1 almeno 100 mq per unità abitativa	8
3.03.2 almeno 50 mq per unità abitativa	5
3.03.3 almeno 25 mq per unità abitativa	3
3.03.4 almeno 5 mq per unità abitativa	1
3.04 Posti macchina in garage presso l'esercizio o nelle immediate adiacenze, in percentuale del numero delle unità abitative	
3.04.1 almeno il 10%	1
3.04.2 per ogni 10% in più fino ad un massimo di 10 punti	1
3.05 Posti di parcheggio presso l'esercizio o nelle immediate adiacenze, in percentuale del numero delle unità abitative	
3.05.1 almeno il 20%	1
3.05.2 per ogni 20% in più fino ad un massimo di 5 punti	1
(Per le "voci" 3.04 e 3.05 possono essere conseguiti complessivamente non più di 10 punti)	
3.06 Qualità dell'arredamento, spaziosità, comodità e comfort delle unità abitative	
3.06.1 signorile	4
3.06.2 di pregio	3
3.06.3 decoroso	2
3.06.4 semplice	1
3.07 Qualità dell'arredamento, comodità e comfort dei locali comuni	
3.07.1 signorile	4
3.07.2 di pregio	3
3.07.3 decoroso	2
3.07.4 semplice	1

TABELLA 'C

2. Classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici

- 1) I campeggi vengono suddivisi in quattro categorie denominate: una stella - due stelle - tre stelle - quattro stelle secondo i seguenti principi e in base ai requisiti indicati nella tabella di classificazione. Il campeggio "una stella" è il più semplice, quello "quattro stelle" è il più completo e confortevole.

- 2) I villaggi turistici sono classificati tenuto conto della qualità, della dotazione e della superficie delle unità abitative, nonché in base ai requisiti indicati nella tabella di classificazione dei campeggi relativi alle attrezzature complementari, sportive e ricreative.
- 3) I fattori oggettivi che caratterizzano l'attribuzione della categoria ad un campeggio sono:
- la superficie della piazzola o posto equipaggio tipo;
 - la dotazione di servizi igienico-sanitari in relazione alla capacità ricettiva;
 - la dotazione di servizi vari;
 - la dotazione di attrezzature complementari;
 - la dotazione di attrezzature sportive e ricreative.
- 4) Intendesi per posto equipaggio o piazzola la superficie a disposizione di ciascun equipaggio per la sua sosta.
- 5) Intendesi per equipaggio tipo, valutato per convenzione in 4 persone, l'insieme armonico di persone che pernottano nel campeggio usufruendo di un unico posto per equipaggio. Ove la piazzola fosse occupata da un equipaggio inferiore a tre persone, potrà prevedersi l'insediamento di altro equipaggio di consistenza non superiore a due persone, fatto salvo il consenso del primo arrivato.
- 6) Intendesi per superficie totale di un campeggio la reale superficie recintata di tutto il complesso indipendentemente dall'uso a cui essa è destinata.
- 7) Intendesi per superficie destinata per campeggiare, e cioè destinata alle piazzole, quella ottenuta depurando la superficie totale di tutte le aree comuni e di servizio.
- 8) Qualora gli apprestamenti destinati agli ospiti sprovvisti di propria attrezzatura per il soggiorno e il pernottamento (bungalows, ecc.) siano dotati di servizi igienici propri, il numero complessivo degli apparecchi in dotazione sarà rapportato alla ricettività complessiva ridotta del numero dei posti letto ricavati in detti apprestamenti.
- 9) Le prescrizioni indicate, sono intese come requisiti obbligatori necessari per l'attribuzione a ogni singolo livello di classificazione. Per le categorie superiori ad una stella, la classificazione può essere attribuita anche in mancanza di non più di due requisiti obbligatori, quando tale mancanza sia compensata dalla presenza di almeno due attrezzature complementari o sportive e ricreative non prescritte.

TABELLA D

Segni distintivi

- 1) Il segno distintivo di cui all'articolo 52, comma due, della legge, contenente il numero di stelle assegnato l'indicazione della tipologia dell'esercizio, deve essere una targa in ottone.
- 2) La targa deve avere la forma di un rettangolo di lunghezza tra 30 e 40 cm e larghezza tra 20 e 30 cm. Per gli esercizi contrassegnati con tre o più stelle, esclusi i garni, la targa deve avere una lunghezza di cm 40 ed una larghezza di cm 30.
- 3) Le stelle, anch'esse in ottone, devono essere smaltate in colore azzurro. Devono essere a otto punte ed avere un diametro esterno di cm 5,5 ed un diametro interno di cm 3,2.
- 4) La targa deve contenere - eccetto per i garni - il simbolo relativo al tipo di esercizio. Quale simbolo vale per hotel la lettera H, per albergo la lettera G, per pensione la P, per motel la M e per residence la R. Il simbolo anch'esso in ottone, deve essere smaltato in colore azzurro come le stelle ed avere una dimensione di cm 8,4.
- 5) Sotto il simbolo su una piastrina di ottone larga cm 2,5 deve essere scritta a stampatello per intero in lettere azzurre a incavo di cm 1,3 la denominazione tipologica.
- 6) La targa degli esercizi garni deve riportare il corrispondente numero di stelle nonchè la parola garni in lettere azzurre a stampatello.

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DEI CAMPEGGI

	ATTREZZATURE COMPLEMENTARI	ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE (°)
*	piazzola lavaggio automobile bar tavola calda self-service ristorante market generi alimentari e bazar locale ritrovo locale visita medica cabina telefonica locale stireria e lavanderia parcheggio auto esterno giornali e tabacchi	area gioco bambi- ni attrezzata bocce tennis minigolf pallacanestro pallavolo piscina spiaggia attrezzata noleggio imbarcazioni impianti e attrez- zature diverse
**	nessuna	nessuna
***	almeno 2	almeno 1
****	almeno 4	almeno 3
	almeno 6	almeno 5

(°) Le attrezzature possono essere interne ed esclusive del campeggio od esterne, ma convenzionate al medesimo; in questo ultimo caso non devono distare più di mt. 500 dall'ingresso.

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DEI CAMPEGGI

CATEGORIA	SUPERFICIE PIAZZOLA LORDA mq	SERVIZI IGIENICO-SANITARI x						SERVIZI VARI			
		gabinetti	docce	lavabi con specchio e presa corrente	lavapedi	lavelli stoviglie	lavelli biancheria	prese di acqua potabile xx	strade interne di grande viabi lità asfaltate	prese corrente per piazzola xxx	acqua calda xxxx
*	40	30	60	30	-	80	120	100	-	25 %	30 %
**	50	25	40	25	200	60	90	80	-	50 %	50 %
***	60	20	30	20	150	50	80	40	SI	75 %	75 %
****	80	15	30	15	120	40	70	30	SI	100 %	100 %

x numero massimo di persone per apparecchio

xx numero massimo di piazzole servite da una presa acqua

xxx percentuale minima di piazzole servite da prese corrente

xxxx percentuale minima di apparecchi con acqua calda

ALLEGATO FANHANG F

Scheda n..... Serie..... Denominazione dell'esercizio.....
 Kartei Nr..... Serie..... Benennung des Betriebes.....

N. PROGR. FORTL. NR.	DATA ARRIVO ANKUNFTS- DATUM	DATA PARTENZA ABREISE- DATUM	COGNOME E NOME VOR- UND ZUNAME	LUOGO E DATA DI NASCITA GEBURTSORT UND -DATUM	RESID. WOHNS.	TIPO E N. DOCUMENTO AUSWEIS AUSWEISNR.	DATA RIL. DOCUM. AUSSTELL- DATUM

89R0712

FRANCESCO NIGRO, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice-redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Baccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 69
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudicca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SAALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORTOFONOVE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria -UNIVERSITAS-
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milite, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tullier, 34

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BGLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Firola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 45/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiata, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli *Indici mensili*

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 38.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 158.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 38.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 168.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi»</i>	L. 2.400
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bolettino dalle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 130.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Esteri
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.050	8.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.050	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 337001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082199

N. S. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.



* 4 1 1 1 3 0 0 0 6 0 9 0 0 2 0 0 0 *

L. 2.000